



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

35[^] Seduta

Venerdì 22 dicembre 2023

Deliberazione n. 249 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8

...omissis...

Il Presidente, dopo aver posto ai voti, separatamente, i tre articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 256/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 23, a favore 16, astenuti 7 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 27 dicembre 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 249 del 22 dicembre 2023

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2023, N. 39

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2023

Reggio Calabria, 27 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge apporta modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39, provvedendo a correggere un refuso nell'articolo 30, che rendeva la norma incompatibile con quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b). Sono state modificate, inoltre, le norme relative al personale dipendente, al fine di chiarire in maniera espressa il trattamento economico che sarà mantenuto dai dipendenti che transiteranno nel nuovo Consorzio, nonché le tempistiche del trasferimento.

Si dispone, inoltre, lo spostamento della competenza alle attività di verifica e controllo sul Consorzio di Bonifica della Calabria, dal dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, al fine di realizzare una migliore distribuzione delle attribuzioni.

Le norme della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come disposto dall'articolo 2.

L'articolo 3 detta la norma dell'entrata in vigore, disponendone l'efficacia anticipata rispetto al termine ordinario di quindici giorni (*vacatio legis*) atteso che le modifiche hanno la finalità di correggere un refuso che rendeva la norma incompatibile con quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b) e necessitano, pertanto, di entrare in vigore nel più breve tempo possibile.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le norme della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Consiglio regionale della Calabria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che prevede modifiche finalizzate a correggere un refuso nell'articolo 30 della l.r. 39/2023, che rendeva la norma incompatibile con quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b). Sono state modificate, inoltre, le norme relative al personale dipendente, al fine di chiarire in maniera espressa il trattamento economico che sarà mantenuto dai dipendenti che transiteranno nel nuovo Consorzio, nonché le tempistiche del trasferimento. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
Art. 2	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 €
Art.3	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari.

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente legge non corrisponde spesa.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
//	//	//	//
Totale	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

1. La legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 (Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale) è così modificata:

a) al comma 4 dell'articolo 30, dopo le parole "agricoltura," sono inserite le seguenti "il quale lo sottopone alla Giunta regionale";

b) all'articolo 34:

1) la lettera b) del comma 4 è soppressa;

2) nella lettera d) del comma 6, le parole da "entro" a "1" sono soppresse;

c) all'articolo 36, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il personale dipendente a tempo indeterminato dei consorzi soppressi e dell'organismo di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è trasferito al Consorzio di bonifica della Calabria ed è utilizzato anche a supporto della gestione liquidatoria, mantenendo l'inquadramento previdenziale. All'atto del trasferimento, il personale appartenente al comparto mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento ed il personale dirigenziale mantiene il trattamento economico in godimento limitatamente alle voci fisse e continuative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, compresa l'anzianità di servizio già maturata.";

d) ogni riferimento al "dipartimento competente in materia di agricoltura", ovunque ricorrente, è sostituito dal seguente: "articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Consiglio regionale della Calabria

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.